

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Area Didattica

REGOLAMENTO UNICO DI TIROCINIO

Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

Corso di Laurea in Patrimonio e Turismo Culturale

Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

Corso di Laurea in Lettere - Curriculum Cultura Digitale

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione

Primaria

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione

Educativa

Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale

Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica

(deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2024)

In attuazione dell'art.12 dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Triennali in Scienze dell'Educazione e della Formazione, in Patrimonio e Turismo Culturale, in Lingue e Culture Straniere, in Lettere (per il Curriculum in Cultura Digitale), in Scienze e Tecniche Psicologiche, dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa e in Psicologia scolastica (il tirocinio pratico valutativo sarà realizzato secondo quanto indicato nell'apposita integrazione al presente Regolamento); in attuazione dell'art. 10 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione Internazionale e dell'art. 6 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia, nonché dell'art. 7.1 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, il tirocinio pratico applicativo sarà

realizzato secondo quanto indicato nell'apposito Regolamento di tirocinio approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attuazione e gli orientamenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio ivi previste, secondo quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 11/07/1990, n. 382, dall'art. 18 della legge 24/06/1997, n. 196, dal Decreto 25/03/1998, n. 142, (del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui al detto art. 18 della legge 24/06/1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento) e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3/11/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e dal D. Interm. 654/2022.

ART. 1

Definizione del tirocinio

Il tirocinio pratico-applicativo consente allo studente di verificare e mettere in pratica, in un ambiente di lavoro, quanto appreso durante il proprio percorso di studi ed apre spazi ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro, assicurando riscontri oggettivi e favorendo ulteriori acquisizioni multidisciplinari. L'attività di tirocinio offre infatti, allo studente, la possibilità di acquisire specifiche attività e competenze tecnico-professionali che vanno in tal modo a integrare le conoscenze teoriche acquisite in ambito universitario.

ART. 2

Modalità esecutive

Il tirocinio ha durata di:

- 250 ore per il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (10 CFU);
- 75 ore per il Corso di Laurea in Patrimonio e Turismo Culturale (3 CFU);
- 125 ore per il Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere (5 CFU);
- 300 ore per il Corso di Laurea in Lettere - Curriculum Cultura Digitale (12 CFU);
- 75 ore per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - studenti immatricolati nell'anno accademico 2021/2022 e 2022/2023 (3 CFU);

- 250 ore per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - studenti immatricolati a partire dall'anno di immatricolazione 2023/2024 (10 CFU);
- 150 ore per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa (6 CFU);
- 150 ore per il Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione internazionale (6 CFU);
- 75 ore per la Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia (3 CFU);

1. Per gli studenti delle lauree di primo livello: possono presentare domanda di tirocinio gli studenti iscritti al terzo anno di corso, a condizione che abbiano acquisito almeno 80 crediti dei 180 relativi ai tre anni di corso. L'attività di tirocinio avrà inizio a partire dalla data indicata nel verbale della Commissione Tirocini.

2. Per gli studenti iscritti alla laurea magistrale: possono presentare domanda di tirocinio gli studenti iscritti al primo anno di corso a condizione che abbiano acquisito almeno 54 crediti dei 120 relativi ai 2 anni di corso. L'attività di tirocinio avrà inizio a partire dalla data indicata nel verbale della Commissione Tirocini.

3. Per gli studenti incoming: secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per le Mobilità Studentesche, possono presentare domanda di tirocinio gli studenti incoming che svolgono attività formative presso il Dipartimento. Agli studenti incoming è concessa la possibilità di svolgere un tirocinio di durata superiore alle 150 ore, qualora previsto dai piani di studio dell'Università di appartenenza. Restano tuttavia immutati la durata di tirocinio (pari a massimo 60 giorni) e il numero dei CFU (pari a 6) riconosciuti dal Dipartimento. Pertanto le eventuali ore di tirocinio superiori alle 150 previste verranno certificate, ma non riconosciute come ulteriori CFU acquisiti.

4. Si accede al tirocinio tramite la compilazione di un'apposita domanda, in cui dovranno essere indicati il numero dei CFU acquisiti.

5. Sarà cura della Commissione Tirocini rendere pubblico un elenco delle strutture disponibili all'accoglimento degli studenti tirocinanti. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato, in base alle risorse del territorio nonché ai bisogni formativi degli studenti. Il compito di individuare gli Enti e le strutture da destinare all'accoglienza dei tirocinanti spetta alla Commissione Tirocini. La

scelta potrà essere effettuata sia tra gli Enti proposti da docenti, ricercatori, personale afferente ai corsi di laurea o studenti, sia tra gli Enti che si propongono spontaneamente ed autonomamente per la stipula di una convenzione. La preferenza per una struttura presso cui svolgere l'attività di tirocinio può essere indicata dallo stesso studente. Le attività di tirocinio di ogni studente dovranno essere preferibilmente svolte in un'unica struttura.

6. Si rammenta che, così come previsto dalle linee di indirizzo della CPA-AIP, per quanto concerne il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, i CFU di Tirocinio pratico valutativo (TPV) si possono conseguire o mediante la frequenza di Tirocinio, così come normato nel presente regolamento, o mediante il conseguimento dell'idoneità agli insegnamenti TPV, ossia insegnamenti laboratoriali, applicativi e professionalizzanti tenuti da psicologi iscritti all'Ordine degli Psicologi da più di 3 anni presenti nel piano di studi dei corsi di laurea in psicologia.

7. Durante il periodo di tirocinio, nello svolgimento dello stesso, lo studente è coperto da assicurazione, a carico del soggetto promotore, contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, presso idonea compagnia, per la responsabilità civile verso terzi. La suddetta copertura assicurativa ha durata massima di 12 mesi, entro i quali gli studenti hanno la possibilità di iniziare e necessariamente terminare il tirocinio curriculare per il quale è stata fatta preventivamente richiesta, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili o con grave malattia. Per gli studenti con esigenze speciali certificabili (patologie, gravidanze, allattamento ecc.) sono previste specifiche azioni per la personalizzazione dei percorsi di tirocinio, d'intesa con la Commissione Tirocini.

8. La richiesta di riconoscimento delle attività considerate equivalenti o sostitutive del tirocinio (quali Servizio Civile Universale, volontariato o attività retribuite) dovrà essere caricata dallo studente richiedente in un'unica cartella nel corso "Tirocinio - Dipartimento di Studi Umanistici" del Portale e-learning di Ateneo, nella sezione dedicata alle convalide di attività sostitutiva corrispondente al proprio Corso di Laurea, corredata da apposita documentazione attestante. La Commissione si riserva la possibilità di riconoscere come tirocinio le attività formative e professionali, anche retribuite, garanti dell'acquisizione delle competenze in uscita del relativo Corso di Studio (art. 6 del presente Regolamento).

9. La consegna della documentazione finale (libretto-diario) del tirocinio dovrà essere caricata dallo studente richiedente in un'unica cartella nel corso "Tirocinio - Dipartimento di Studi Umanistici" del Portale e-learning di Ateneo, nella sezione dedicata alle relazioni finali corrispondente al proprio Corso di Laurea. Per gli studenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione, i due libretti, facenti capo alle 250 ore (125 ore in servizi 0-3 anni + 125 ore in altri servizi socio-educativi, diversi dai servizi 0-3 anni), dovranno essere consegnati insieme e nello stesso range di riferimento al termine del monte ore, anche se svolti in momenti separati.

10. Il libretto-diario è controfirmato, ai fini della certificazione delle presenze e delle attività svolte, dal tutor esterno (ex art. 3). Il libretto/diario dovrà contenere il nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore, la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio. In caso di assenza per malattia, il tirocinante è tenuto ad avvertire la Segreteria preposta ai tirocini e il tutor interno ed esterno e a recuperare i giorni di assenza entro i 12 mesi previsti dalla copertura assicurativa e prima della consegna della documentazione finale.

11. Lo studente tirocinante è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante. Lo studente è tenuto a conoscere e rispettare il regolamento sulla privacy dell'ente dove svolge il Tirocinio e, nel caso di studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, anche il codice deontologico degli psicologi.

12. Al termine dell'attività di tirocinio o dell'attività sostitutiva di cui si richiede la convalida, lo studente e il tutor esterno sono tenuti alla compilazione di un questionario finale unicamente online, pubblicato sulla pagina web dedicata ai tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici. Non è necessario allegare la ricevuta di compilazione.

ART. 3

Tutorato

1. Gli enti ospitanti individuano un responsabile aziendale quale tutor esterno, al quale i tirocinanti dovranno fare riferimento.
2. I tutor interni sono individuati dal Consiglio di Dipartimento tra i

componenti della Commissione Tirocini, uno per ogni corso di laurea laddove previsto dal Regolamento, ai quali i tirocinanti potranno rivolgersi in caso di problemi con l'ente ospitante. La Commissione Tirocini, in questi casi, sentiti i pareri dei tutor interni e valutate le difficoltà, potrà decidere di revocare la convenzione con l'Ente in questione.

3. Il tutor esterno (nominato dall'Ente presso cui si svolge l'attività di tirocinio) segue lo studente nello svolgimento del tirocinio, assicurandogli le informazioni necessarie, l'inserimento nell'Ente e l'assistenza ai vari momenti operativi, controfirma il libretto-diario, redige una relazione finale sull'attività svolta nel corso del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo. Se l'Ente è un Laboratorio o un Centro di ricerca e di didattica del Dipartimento, il tutor esterno può essere individuato in un docente, ricercatore, dottorando, dottore di ricerca, assegnista di ricerca, cultore della materia o tecnico scientifico. I requisiti del Tutor esterno per tirocini in Scienze e Tecniche Psicologiche sono di seguito elencati:

- a. è uno psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni;
- b. ha un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente presso l'Ente convenzionato e svolge attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana;
- c. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell'attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione Tirocini, di cui all'art. 7, che sarà chiamata ad esprimersi in merito;
- d. non è attualmente sospeso/a dall'esercizio professionale e non deve aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell'Ordine degli Psicologi negli ultimi 5 anni;
- e. non svolge/avalla, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
- f. non concorre a formare soggetti non psicologi (es.: counselor) all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche

- finalizzati all'intervento sui processi mentali, con l'utilizzo di metodi propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo;
- g. qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini.
4. Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente, un numero massimo di 5 tirocinanti dell'Università di Foggia, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti dell'Università di Foggia non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste ai commi precedenti.

ART. 4

Convenzioni e rapporti con Enti esterni

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, né deve essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.
2. I rapporti con le strutture extra-universitarie idonee ad accogliere gli studenti tirocinanti (Imprese, Enti pubblici o privati, Associazioni, Cooperative) sono regolati da convenzioni. I rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi scritti con il Direttore della struttura. Le convenzioni hanno durata quinquennale.
3. L'approvazione della convenzione da parte della Commissione Tirocini è subordinata all'accettazione di uno o più progetti formativi (triennali e/o magistrali). Nel progetto formativo, presentato dallo studente richiedente in uno dei range di riferimento prestabiliti, dovranno essere opportunamente prefissati gli obiettivi formativi e i relativi metodi e strumenti di apprendimento che il tirocinante dovrà raggiungere.
4. Le convenzioni entrano in vigore alla data della sottoscrizione. Copie delle convenzioni e di ciascun progetto formativo devono essere trasmesse alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione,

nonché alle rappresentanze aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Prima di stipulare la convenzione, la Commissione Tirocini può convocare i responsabili delle strutture extra-universitarie che chiedono o di cui è richiesta la stipula per valutare l'offerta professionale dell'azienda, ovvero la sua coerenza con gli obiettivi formativi dei suddetti Corsi di Laurea. Periodicamente, la Commissione può convocare i responsabili di tutte le strutture convenzionate al fine di verificare, in itinere, la corretta realizzazione del progetto formativo e la reale utilità del tirocinio.
6. Per i tirocini in Scienze e Tecniche Psicologiche, gli Enti ospitanti potranno essere:
 - a. qualificati enti esterni (compresi gli studi privati) che erogano servizi di psicologia, convenzionati o da convenzionare con l'Università di Foggia, secondo progetti formativi individuali concordati tra Università e soggetto ospitante;
 - b. strutture interne all'Ateneo che erogano servizi di ambito psicologico (Servizio di Counseling psicologico, Sportello Antiviolenza, ecc.);
 - c. strutture e laboratori di ricerca dell'Ateneo di Foggia che svolgono attività di ricerca in ambito psicologico (possibilità valida solo per gli studenti immatricolati negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023).

Gli Enti/Aziende pubblici e privati, che si candidino ad ospitare tirocinanti, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- b. la possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'esercizio della professione futura;
- c. i professionisti individuati come Tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico;
- d. l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad

attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

7. Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione.

ART. 5

Progetto formativo di tirocinio

1. Il progetto formativo di tirocinio dovrà contenere:
 - a. Gli obiettivi (che dovranno essere coerenti con il curriculum e con l'esperienza didattica dello studente);
 - b. le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - c. le fasi di apprendimento;
 - d. i metodi di valutazione dell'attività svolta;
 - e. il nominativo del tutor esterno;
 - f. gli estremi identificativi dell'assicurazione di cui all'art. 2 co. 6;
 - g. il settore aziendale di inserimento.
2. Lo svolgimento del progetto è documentato attraverso un libretto-diario delle attività di tirocinio tenuto dallo studente, controfirmato dal tutor esterno e vidimato dall'Ufficio Tirocini. Nel libretto-diario, lo studente tirocinante dovrà indicare quotidianamente, ai fini di una corretta certificazione delle presenze e della verifica della regolare e progressiva realizzazione del progetto formativo, il tipo e la durata (in ore) dell'attività svolta.
3. Per i tirocinanti dei Corsi di Laurea Magistrale, il progetto può prevedere una prosecuzione e un approfondimento delle attività svolte per il tirocinio effettuato durante il Corso di Laurea Triennale. In tal caso, la convenzione stipulata con l'Ente dovrà dimostrare la capacità di poter assicurare allo studente tirocinante l'acquisizione di competenze più avanzate e più approfondite rispetto alla precedente attività di tirocinio svolta nello stesso Ente.
4. Il progetto formativo può essere correlato e affine alla stesura della tesi di laurea (sia essa triennale o magistrale), al fine di dimostrare la capacità

dello studente di applicare quanto appreso a livello teorico o pratico, nel caso di tirocinio effettuato previa stesura della tesi di laurea.

ART. 6

Convalida attività sostitutive

1. È possibile, per gli studenti iscritti sia a corsi di laurea sia triennali sia magistrali, richiedere il riconoscimento di attività sostitutive al tirocinio, tra cui Servizio Civile Universale (a condizione che lo studente lo abbia concluso e sia in possesso di attestazione finale), volontariato o attività retribuita, purché l'attività svolta (il progetto, nel caso di Servizio Civile Universale) risulti coerente con il piano di studi dello studente richiedente.
2. Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, l'eventuale attività sostitutiva approvata coprirà le 125 ore da svolgere in altri servizi socio-educativi. Le 125 ore da svolgersi presso servizi 0-3 anni risultano obbligatorie da svolgersi come tirocinio curriculare, secondo le disposizioni del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018.
3. Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, il tutor che abbia seguito lo studente durante l'attività di cui lo studente richiede convalida, deve necessariamente rispettare i requisiti di cui all'art. 3 co. 3 del presente Regolamento.

ART. 7

Commissione di Tirocinio

1. La Commissione di Tirocinio è unica per i Corsi di Laurea Triennale e i Corsi di Laurea Magistrale ed è composta da: i Referenti dei Corsi di Laurea, o dai loro delegati, incaricati dal Consiglio di Dipartimento, con funzioni decisionali; un rappresentante tecnico-amministrativo con funzioni di supporto amministrativo; due rappresentanti degli studenti. In ogni caso, deve essere garantita la presenza in Commissione di almeno due componenti fra i docenti e ricercatori incaricati dal Consiglio di Dipartimento e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. La Commissione rimane in carica per due anni rinnovabili.

3. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

- a. definire criteri per la selezione degli Enti idonei all'espletamento delle attività di tirocinio;
- b. compilare e tenere aggiornato l'elenco delle strutture ospitanti gli studenti tirocinanti (mediante pubblicazione sulle pagine web dedicate);
- c. prendere contatti con gli Enti che non hanno ancora stipulato una convenzione con l'Università, al fine di valutare l'effettiva possibilità di stipularla, ovvero mantenere i contatti con gli Enti convenzionati, al fine di valutare la reale idoneità ad ospitare gli studenti tirocinanti;
- d. esprimere periodicamente una valutazione sulle strutture ospitanti e, in caso di giudizio negativo, la Commissione ha il dovere di espungere tali strutture dall'elenco degli Enti ospitanti ed esprimere agli uffici preposti dell'Ateneo parere negativo al rinnovo della convenzione stipulata o, in caso di particolare gravità, di provvedere alla sospensione della convenzione in atto;
- e. riconoscere i crediti maturati al termine dell'attività di tirocinio;
- f. esprimere la valutazione sull'attività di tirocinio svolta, sulla base di una relazione scritta del tirocinante e di una del tutor esterno;
- g. riconoscere, previa verifica della congruenza degli obiettivi educativi, le attività di tirocinio svolte nell'ambito di progetti di mobilità degli studenti riconosciuti dall'UE, del Servizio Civile Universale e di altre attività risultanti idonee attraverso adeguata certificazione, in quanto equiparabili o sostitutive del tirocinio (ex art. 6);
- h. riconoscere, previa verifica della congruenza degli obiettivi educativi, le attività lavorative svolte, e rigorosamente comprovabili attraverso adeguata certificazione, in quanto equiparabili o sostitutive del tirocinio (ex art. 6);
- i. riconoscere, previa verifica della congruenza degli obiettivi educativi, le attività di tirocinio svolte nell'ambito dei Master e dei Corsi di perfezionamento organizzati dal Dipartimento.

ART. 8

Valutazione del tirocinio

1. La Commissione effettua la valutazione finale del tirocinio e la comunica alla Segreteria Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 3 lett. e.
2. Qualora il tirocinio non venga positivamente completato, lo studente sarà tenuto ad effettuare un altro, ripercorrendo l'intera procedura amministrativa.